

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

Roma, 01-07-2016

Messaggio n. 2908

Allegati n.11

OGGETTO: Decreto ministeriale n. 95442 del 15 aprile 2016, pubblicato in G.U. il 14 giugno 2016; definizione dei criteri per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria (Cigo); nuovo procedimento amministrativo di concessione della Cigo; prime istruzioni operative.

Con il decreto ministeriale del 15 aprile 2016, n. 95442, pubblicato in G.U. il 14 giugno 2016 (all. 1), sono stati individuati i criteri per l'esame delle domande di concessione dell'integrazione salariale ordinaria (CIGO), in attuazione del disposto dell'art. 16, comma 2, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

Con il richiamato decreto viene completata la definizione del nuovo procedimento amministrativo di concessione della Cigo.

Con circolare di imminente pubblicazione saranno illustrati nel dettaglio sia sul piano interpretativo, sia sotto il profilo applicativo i contenuti del suddetto decreto.

Con il presente messaggio si forniscono le prime indicazioni concernenti le modalità di presentazione delle domande e di avvio dell'istruttoria.

Il nuovo procedimento di concessione

I caratteri principali della riforma del procedimento di concessione possono essere così riassunti:

obbligatoriamente allegati alle domande.

Si richiama l'attenzione sulla necessità che il provvedimento di concessione o di reiezione totale o parziale della CIGO debba contenere una congrua motivazione, che menzioni gli elementi documentali e di fatto presi in considerazione e le ragioni del convincimento che hanno determinato l'INPS all'adozione del provvedimento, anche in relazione alla prevedibilità ex ante della ripresa dell'attività.

Nel procedimento di concessione, accanto alla relazione obbligatoria e alla facoltà in capo alle aziende di presentare ulteriore documentazione in allegato, viene prevista dal decreto ministeriale, in caso di non sufficienza degli elementi probatori esibiti dall'azienda, la facoltà in capo alla Sede territoriale competente di avviare una specifica richiesta di integrazione di dati e/o notizie. Infatti, l'art. 11 del sopra citato decreto stabilisce che l'INPS può richiedere all'azienda di fornire gli elementi necessari al completamento dell'istruttoria e può sentire le organizzazioni sindacali di cui all'art. 14 D.lgs 148/2015.

Le suddette comunicazioni con le aziende dovranno avvenire tramite PEC o cassetto bidirezionale. La mancata risposta a tali richieste entro 15 giorni costituirà un ulteriore indice di valutazione da evidenziare nella stesura della motivazione del provvedimento di reiezione.

All'esito dell'istruttoria, in caso di accoglimento della domanda, l'erogazione della prestazione avverrà, secondo le modalità già descritte al punto 1.7 della circolare 197 del 2015.

Al fine di fornire un supporto indicativo sul contenuto che dovrebbe avere la relazione tecnica dettagliata resa ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si allegano al presente messaggio i *fac-simile* della relazione relativi alle diverse causali previste (all. 2-10).

I nuovi codici evento CIGO, relativi ai nuovi criteri fissati dal decreto ministeriale, sono riportati nello schema riepilogativo in allegato (all. 11).

Decorrenza

Con l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel predetto Decreto ministeriale 95442 del 2016, anche in analogia al dettato normativo di cui all'articolo 44, comma 1 del d. lgs. 148 del 2015, le domande di concessione di CIGO presentate dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto in G.U., dovranno essere istruite e decise in applicazione della nuova disciplina.

Quindi, la nuova disciplina si applica alle domande presentate dal 29 giugno 2016.

Per le domande presentate dal 29 giugno u.s. non corredate dalla relazione tecnica, obbligatoria nelle forme previste dal decreto ministeriale citato, le aziende dovranno procedere all'integrazione documentale.

Per le domande presentate prima del 29 giugno, le Strutture territorialmente competenti, in sede di istruttoria, continuano ad osservare i criteri di esame ed a chiedere l'esibizione della documentazione di corredo come nelle prassi amministrative presenti con il precedente procedimento concessorio, gestito dalle Commissioni Provinciali, come già espressamente indicato nella circolare n. 7 del 2016.

Il Direttore Generale
Cioffi

Allegati:

1. Decreto ministeriale n. 95442 del 15 aprile 2016
2. Fac-simile Relazione tecnica causale mancanza di lavoro/commesse

Sono presenti i seguenti allegati:

- Allegato N.1
- Allegato N.2
- Allegato N.3
- Allegato N.4
- Allegato N.5
- Allegato N.6
- Allegato N.7
- Allegato N.8
- Allegato N.9
- Allegato N.10
- Allegato N.11

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.